(N. 475)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 2 aprile 1954 (V. *Stampato N.* **581**)

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1954

Istituzione del servizio autonomo di cassa negli Uffici del registro

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad affidare, negli Uffici del registro di maggiore importanza, i servizi di cui al successivo articolo 2, ad appositi funzionari denominati cassieri, entro i limiti del ruolo organico, che, a' termini dell'articolo 4, è per tali funzionari istituito.

I cassieri sono agenti contabili dell'Amministrazione finanziaria e sono soggetti alle norme stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 2.

Sono compiti del cassiere:

a) la riscossione di qualsiasi somma pagabile agli Uffici del registro ed il rilascio delle ricevute relative;

b) la contabilizzazione ed il versamento delle somme riscosse;

c) l'esecuzione di tutti i pagamenti affidati dalle norme vigenti agli Uffici del registro;

d) la resa dei conti, limitatamente ai compiti di sua competenza;

e) la contabilità dei bollettari di riscossione soggetti a resa di conto;

f) gli atti del procedimento esecutivo per la riscossione coattiva dei crediti, il ricupero dei quali è dalle norme vigenti affidato agli Uffici del registro.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Art. 3.

Il cassiere è responsabile di ogni danno derivante dal maneggio del denaro ed in genere dell'inadempimento, o del manchevole adempimento, dei suoi obblighi.

Relativamente al servizio di cassa, il capo dell'Ufficio è solidalmente responsabile col cassiere se nei fatti a questi imputabili sia concorsa negligenza nell'adempimento degli obblighi di vigilanza e di controllo spettanti al capo dell'Ufficio medesimo.

Gli atti del procedimento esecutivo sono controfirmati dal capo dell'Ufficio del registro, il quale è solidalmente responsabile col cassiere della loro regolarità e tempestività.

L'indennità dovuta, ai sensi delle norme vigenti, al procuratore del registro ed al personale di collaborazione che lo coadiuva nel maneggio del denaro e dei valori spetta, negli uffici in cui è istituito il servizio autonomo di cassa, rispettivamente al cassiere ed al personale che eventualmente attenda con lui al maneggio del denaro e dei valori.

Art. 4.

Per i servizi previsti dalla presente legge, viene istituito un ruolo di cassieri, di cui alla tabella *A*, allegato n. 1.

Art. 5.

La nomina ai posti di grado iniziale del ruolo istituito con il precedente articolo 4 ha luogo a seguito di pubblici concorsi tra candidati provvisti del titolo di ragioniere o di perito commerciale secondo il programma di cui all'allegato n. 2.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Un terzo dei posti messi a concorso è riservato al personale di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari provvisto del titolo di studio previsto nel primo comma. Qualora per insufficienza del numero dei concorrenti o degli idonei non sia coperto il numero dei posti riservati al personale concorrente di gruppo *C*, la differenza dei posti stessi è conferita ai concorrenti estranei all'Amministrazione.

La Commissione esaminatrice è composta:

di un funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze, di grado non inferiore al V, presidente;

di tre funzionari dello stesso ruolo e di un funzionario di gruppo *A* del ruolo provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, di grado non inferiore al VI, membri.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze, di grado non inferiore al IX.

Art. 6.

Nella prima attuazione della presente legge, il numero complessivo dei posti, di cui alla tabella *A* dell'allegato n. 1, è conferito, su designazione del Consiglio di amministrazione, al personale di ruolo appresso indicato, che ne faccia domanda, nell'ordine seguente:

a) ai procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari appartenenti ai gradi dal VII all'XI incluso del ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

b) al personale sussidiario degli Uffici del registro dei gradi IX, X ed XI del ruolo di gruppo *C* che sia provvisto del titolo di studio richiesto dalle norme vigenti per l'ammissione agli impieghi di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

c) al personale sussidiario degli Uffici del registro dei gradi IX, X ed XI che abbia avuta la reggenza, con passaggio di gestione, di Uffici del registro, rispettivamente per almeno tre anni, due anni od un anno, anche se in più periodi;

d) al personale sussidiario degli Uffici del registro dei gradi IX, X ed XI del ruolo di gruppo *C* che abbia espletate le funzioni di cui al precedente articolo 2 almeno per anni dieci, cinque o tre rispettivamente.

Il personale indicato alle precedenti lettere *c*) e *d*) che non possa essere inquadrato

nel ruolo dei cassieri col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza per insufficienza del richiesto numero di anni di gestione di uffici o di espletamento delle funzioni di cassiere, può essere inquadrato, a sua domanda, in uno dei gradi inferiori per cui abbia il periodo prescritto di gestione o di espletamento delle funzioni.

Il personale proveniente dal ruolo di gruppo *B* dei procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari può essere inquadrato nel ruolo dei cassieri anche col grado superiore a quello rivestito nel ruolo di provenienza se in questo ultimo grado ha conseguita l'anzianità necessaria per la promozione al grado superiore.

In nessun caso il personale proveniente dal ruolo di gruppo *C* degli Uffici del registro può essere inquadrato nel ruolo dei cassieri con un grado superiore a quello rivestito nel ruolo di provenienza.

Il personale prescelto è collocato nei vari gradi del ruolo dei cassieri secondo una graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge i cassieri provenienti dal ruolo di gruppo *C* degli Uffici del registro non possono conseguire la promozione ai gradi IX ed VIII se non dopo aver prestato nel grado inferiore del ruolo dei cassieri almeno due anni di servizio effettivo.

Art. 8.

Il personale appartenente al ruolo dei cassieri ha l'obbligo di residenza nel comune ove ha sede l'Ufficio del registro cui è addetto.

Art. 9.

Le tabelle *A*, *B*, *C*, dell'allegato n. 3 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, sono sostituite dalle tabelle *A*, *B*, *C* dell'allegato n. 3 alla presente legge.,

Art. 10.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

Art. 11.

Con decreti del Capo dello Stato saranno emanate le norme di attuazione e di esecuzione della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

ALLEGATO N. 1. – *Tabella* A.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

RUOLO DEI CASSIERI

(Gruppo *B*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
VII	Cassieri principali	30
VIII	Cassieri Capi	105
IX	Primi cassieri	175
X e XI	Cassieri e vice cassieri	250
	Totale	560

ALLEGATO N. 2.

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO PER VICE-CASSIERE DEGLI UFFICI DEL REGISTRO

PROVE SCRITTE.

Parte I: Nozioni di diritto civile e di diritto amministrativo.
Parte II: Principi di economia politica e di scienza delle finanze.
Parte III: Nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

PROVE ORALI.

Le materie delle prove scritte.
Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione finanziaria con particolare riguardo a quelli dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
Elementi di statistica.
Norme sul procedimento per la riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

ALLEGATO N 3. – *Tabella* A.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

(Gruppo *A*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
V	Ispettori Compartimentali (1)	16
VI	Ispettori Superiori e Direttori Distrettuali	120
VII	Procuratori Superiori	440
VIII	Procuratori Capo	504
	Totale	1.080

(1) Di cui uno per i servizi dell'Automobil Club Italiano e per la Società Italiana Autori ed Editori.

Tabella B.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

(Gruppo *B*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
VI	Direttori Distrettuali	55
VII	Procuratori Superiori	205
VIII	Procuratori Capo	310
IX	Primi Procuratori	987
X e XI	Procuratori di 1ª classe e procuratori di 2ª classe	1.255
	Totale	2.812

Tabella C.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

(*Personale sussidiario degli Uffici del registro*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
IX	Aiuto Procuratori	235
X	Primi Archivisti	647
XI	Archivisti	1.090
XII	Applicati	1.373
XIII	Alunni	390
	Totale	3.735

Visto: *Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.